

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA FINALIZZATO ALL'OTTENIMENTO DEL RIACCREDITAMENTO DELLE SOMME TRATTENUTE DA SOCIETÀ EROGATRICI DI FORNITURE ELETTRICHE AL COMUNE DI CASTELLANETA

PREMESSO:

- Che è interesse del Comune attuare una politica di contenimento dei costi energetici, mediante una verifica generale dei propri consumi e contratti;
- Che l'Enel ha proceduto alla sostituzione massiccia dei contatori da elettromagnetici ad elettronici presso tutte le forniture, e che l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha modificato i criteri di fatturazione dal 1° Gennaio 2001, e che pertanto è necessario procedere ad una verifica delle fatture storiche, per riscontrare eventuali somme pagate in più, al fine di richiederne il rimborso e/o note di credito entro i limiti della prescrizione;
- Che per l'ottenimento di quanto precede occorrerebbe l'impiego di risorse professionali e di strumentazione non disponibili dal Comune;
- Che, con Determina del Responsabile della VII Area n..... del....., si è pervenuto alla decisione di affidare incarico per l'affidamento del servizio di consulenza e assistenza finalizzato al riaccreditamento delle somme indebitamente fatturate dalle società erogatrici di forniture elettriche al Comune di Castellaneta;
- Che la Soc. Fidam sas dispone di professionalità altamente specializzate e delle strumentazioni necessarie per espletare il servizio in oggetto.

Da quanto procede deriva la scelta di conferire alla Soc. Fidam sas il servizio di consulenza e assistenza.

Nell'anno il mese il giorno presso la sede del Comune di Castellaneta (TA), con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge, tra nato a il, in qualità di responsabile della Area del Comune di Castellaneta, domiciliato per la carica nella sede Municipale, sita in Castellaneta, P.zza Principe di Napoli, il quale agisce in rappresentanza del Comune di Castellaneta, (nel seguito "Comune"), e nato a il, il quale agisce nella qualità di della, con sede in, via, Partita I.V.A., si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – GENERALITÀ

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante del presente servizio di consulenza e assistenza.

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Castellaneta affida alla Soc. Fidam sas, che accetta, il servizio per la verifica della fatturazione di energia elettrica degli impianti comunali.

Le prestazioni dovranno essere eseguite con l'articolazione di seguito riportata:

- Raccolta dei dati a propria cura e spese purchè messi a disposizione dal Comune.
- Controllo puntuale dei dati dei consumi fatturati per le utenze e per il periodo per cui l'Amministrazione ritiene utile mettere a disposizione la documentazione.
- Fornire a codesta Amministrazione idonei modelli per richiedere ai fornitori di energia elettrica eventuali storni e/o rimborsi relativi al periodo preso in esame;
- Perfezionare tutte le procedure che si renderanno necessarie per il recupero delle somme erroneamente addebitate all'ente.

ART. 3 - IMPEGNI E COLLABORAZIONE DEL COMMITTENTE

Il Comune di Castellaneta metterà a disposizione tutti i documenti necessari all'elaborazione (copie bollette storiche e contratti) nonché l'accesso ai siti dei Fornitori e del Distributore.

La committenza s'impegna a rendere accessibili impianti e luoghi in cui gli stessi sorgono, qualora si renda necessario, al fine di rendere possibile la rilevazione degli stessi.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

Dall'avvenuta completa messa a disposizione del materiale di cui all'art. 3, la Soc. Fidam sas provvederà all'espletamento del servizio secondo le modalità operative descritte all'art. 2, evidenziando ogni anomalia riscontrata tramite i modelli per richiedere ai fornitori di energia elettrica eventuali storni e/o rimborsi.

ART. 5 - DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avrà la durata di anni 1 (UNO) a partire dalla stipula del presente Contratto.

ART. 6 – COMPETENZE

La Soc. Fidam sas, a corrispettivo delle prestazioni di consulenza ed assistenza previste nel presente contratto, percepirà un compenso, calcolato come segue:

1. errori su bollette di energia elettrica per errate applicazioni tariffarie e registrazione dati: una percentuale pari al 25% sui rimborsi e/o storni effettivi che si riuscirà a far conseguire per errate applicazioni tariffarie, imputazione dati, letture contatori e/o fatturazioni errate da parte della società di vendita dell'energia elettrica, ovvero dai risparmi conseguenti all'annullamento di fatture già emesse ma non ancora pagate, fino al raggiungimento dell'importo massimo di € 19.500,00, spese incluse ed IVA esclusa;
2. le parti danno atto che se dalla verifica non risultasse alcun rimborso/storno, o il risultato della verifica ed il relativo compenso non coprisse le spese sopportate per l'adempimento dell'obbligazione contratta, nulla sarà dovuto alla società per l'opera di consulenza prestata.

ART. 7 - CAPITOLO DI SPESA

Il corrispettivo sarà erogato solo sulla base dell'effettivo rimborso/storno con un importo massimo di € 19.500,00 (IVA esclusa) in considerazione del fatto che i costi saranno finanziati dai rimborsi/storni ottenuti, dando atto che nessuna maggiore spesa farà carico al bilancio stesso comunale trattandosi di compenso in percentuale calcolato sulle entrate di denaro, con le note di credito, che la società elettrica fornitrice di energia emetterà a favore del Comune.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento dei corrispettivi maturati fin dall'inizio dell'intervento d'ottimizzazione avverrà, previa emissione di regolare fattura e verifica di regolarità contributiva e previdenziale, tutte le volte che il comune avrà incassato la somma o ricevuto la nota di credito di cui al punto 1 dell'art.6. Saranno riconosciute anche le somme incassate oltre il periodo di svolgimento del servizio, derivanti da procedure di richiesta di rimborso attivate nel corso dello svolgimento dello stesso, fino al raggiungimento della somma massima di € 19.500,00 oltre IVA.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, unico foro competente in via esclusiva è il foro di Taranto.

ART. 10 - VALIDITÀ' DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

Il presente servizio vincola, sin dalla sua approvazione le parti, ed essendo relativo a prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26 Ottobre 1972 n. 634 e successive modificazioni.

ART. 11 - SPESE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Le spese concernenti il presente servizio, bolli, eventuale registrazione ed altre inerenti presenti o future sono a carico dell'affidatario, che le assume.

Per il Comune

L'Affidatario

La Soc. Fidam sas, qui rappresentata da riconosce ed approva quanto convenuto all'art. 6 punto 2 che così recita *“le parti danno atto che se dalla verifica non risultasse alcun rimborso/storno, o il risultato della verifica ed il relativo compenso non coprisse le spese sopportate per l'adempimento dell'obbligazione contratta, nulla sarà dovuto alla società per l'opera di consulenza prestata”*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 del vigente testo del Codice Civile.